



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262341 fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE METALMECCANICHE

*In sintesi i contenuti dell'ipotesi di accordo
siglata il 20 febbraio 2008 a Roma*

Sistema di relazioni sindacali

È stato aggiornato e migliorato il sistema di relazioni sindacali (Osservatori, diritti d'informazione e commissioni). Sia in questi capitoli che sulla formazione e la fruizione dei permessi individuali c'è una particolare attenzione alle tematiche relative ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori migranti.

E' stata contrattualmente recepita la direttiva europea sui diritti di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 dipendenti.

Ambiente e sicurezza sul lavoro

Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni 6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali inoltre il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta scritta copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.

Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100 dipendenti.

Mercato del lavoro

È stato fissato un limite massimo di 44 mesi per coloro che hanno svolto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporti di somministrazione sia con contratti a tempo determinato, introducendo così un percorso di stabilizzazione non previsto dalla legge anche per i lavoratori interinali e fissando un tetto massimo di 8 mesi alle eventuali proroghe previste per i contratti a termine.

Il periodo di prova svolto con i contratti a tempo determinato, apprendistato, interinale non viene ripetuto nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Su contratti di inserimento, part-time, appalti, sarà istituita una commissione con funzione negoziale che dovrà terminare i lavori entro sei mesi.

Restano salvi gli accordi aziendali in materia.

Parificazione delle normative tra operai e impiegati

A decorrere dal 1° gennaio 2008 i trattamenti contrattuali dei lavoratori dell'industria metalmeccanica cooperative sono unificati con l'estensione, di norma, dei trattamenti degli impiegati agli operai.

Dal 1° di febbraio 2008 entrano in vigore le nuove normative in materia di periodi di prova, preavviso e aumenti periodici di anzianità. In particolare la normativa degli scatti di anzianità è stata modificata riferendo la maturazione all'anzianità di azienda: in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base al nuovo livello e si proseguirà con la maturazione. La nuova normativa produce significativi vantaggi economici.

Dal 1° maggio 2008 ai fini delle maggiorazione per lavoro notturno e straordinario, la paga di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali anche dal valore degli scatti, superminimi individuali e ulteriori elementi mensili o orari fissi o continuativi.

Dal 1° gennaio 2008 entra in vigore un unico sistema di maturazione delle ferie per operai ed impiegati che prevede 1 giorno aggiuntivo dopo 5 anni di anzianità aziendale, 2 giorni dopo 16 anni e 5 giorni dopo 22 anni.

Per la maturazione non vale l'anzianità pregressa se non per 2 casi:

- coloro che maturano 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età hanno diritto ad un giorno di ferie in più.
- Gli impiegati in forza al 31.12.2007 a cui si applicava esclusivamente la precedente normativa del CCNL (1 giorno dopo 10 anni, 5 giorni dopo 18 anni) e a cui continuerà ad essere applicata.

Dal 1° gennaio 2009 si completerà l'unificazione normativa anche per la corresponsione della retribuzione, le festività e la mensilizzazione delle retribuzioni pari a 173 ore.

Agli operai attualmente in forza saranno retribuite con la retribuzione del mese di dicembre 11 ore e 10 minuti annue che armonizzano la paga oraria con la mensilizzazione.

Con la nuova disciplina del rapporto individuale di lavoro le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale.

Orario di lavoro

Come richiesto in piattaforma è stata confermata la normativa contrattuale sull'orario di lavoro (Articolo 5) che fissa in 40 ore l'orario settimanale non accogliendo quindi nel contratto le norme di flessibilità previste dalla legge 66.

E' stata eliminata la franchigia per la banca ore. Ciò significa che le lavoratrici e i lavoratori possono decidere di mettere in banca ore le ore di straordinario, a partire dalla prima. Il periodo di preavviso per fruire delle ore accantonate nella banca ore e per i PAR è diminuito da 25 a 15 giorni.

Uno dei sette PAR (permessi annui retribuiti) a fruizione collettiva potrà nell'ambito dell'esame congiunto con le RSU essere spostato nell'anno successivo. In questo caso il lavoratore potrà chiederne il pagamento entro la fine dell'anno o conservarlo nel conto ore.

Le casistiche della normativa sull'orario plurisettimanale sono state estese e previste altre modalità di applicazione sempre con il vincolo dell'accordo sindacale con le RSU. Sono state aumentate le maggiorazioni relative al ricorso all'orario plurisettimanale.

Inquadramento

E' previsto l'accesso alla 6° categoria anche per i lavoratori non in possesso di diploma tecnico professionale.

Per i lavoratori di 3° che operano su più funzioni sarà previsto un elemento retributivo di professionalità secondo una declaratoria da definire entro febbraio 2009.

Entro la stessa data è prevista anche la conclusione del confronto sulla riforma sul sistema di inquadramento.

Salario

Una tantum di 267 euro da pagare nel mese di marzo 2008 uguali per tutti.

Incremento dei minimi contrattuali di 127 € al 5° livello (terzo livello 109,54 €) per una vigenza contrattuale di 30 mesi, in tre scaglioni 60 € a gennaio 2008, 37 € a gennaio 2009 e 30 € a settembre 2009.

Trasformazione dell'elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzioni al minimo contrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato e fissato a 260 €.

Rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Roma, 20 febbraio 2008